

# **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA BASILICATA**

(approvato con deliberazione del 28 aprile 2021)

## **Parte I – Individuazione, costituzione e attribuzioni del Consiglio Regionale dell'Ordine**

### **Art. 1 – Definizioni**

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) Legge, la Legge 18 febbraio 1989 n. 56;
- b) Consiglio, il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi della Basilicata;
- c) Presidente, il Presidente del Consiglio;
- d) Consigliere, il componente del Consiglio;
- e) Segretario, il Segretario del Consiglio;
- f) Segreteria, gli Uffici amministrativi del Consiglio;
- g) Seduta, l'adunanza dei Consiglieri convocata ai sensi della Legge e del presente regolamento per l'esercizio delle funzioni del Consiglio;
- h) O.d.g., ordine del giorno della seduta di cui sub. lett. g).

### **Art. 2 – Sede, composizione e durata del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Basilicata**

Il Consiglio ha sede in Potenza alla Via della Chimica 61.

Il Consiglio, avendo in ruolo più di 800 iscritti, è composto da 11 membri, rappresentanti gli iscritti alle sezioni A e B dell'albo secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato 1 del DPR 221/2005.

I Consiglieri durano in carica quattro anni dalla data della proclamazione e non possono essere eletti per più di due volte consecutive (art. 2, comma 2, DPR 221/2005)

### **Art. 3 – Attribuzioni**

1. Il Consiglio elegge nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il Presidente ed il Vicepresidente, tra i Consiglieri iscritti alla sezione A dell'albo, oltre al Segretario ed al Tesoriere, fra i propri componenti, ex art. 2 comma 7, DPR 221/2005;

2. Spetta al Consiglio:

- a. conferire eventuali incarichi ai Consiglieri, ove fosse necessario;
- b. provvedere alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine;
- c. curare il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ordine;
- d. provvedere alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
- e. curare l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;
- f. curare la tenuta dell'albo professionale;

- g. provvedere alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettuare la revisione dell'albo almeno ogni due anni;
- h. provvedere alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministero della Giustizia, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio, nonché al Consiglio Nazionale dell'Ordine;
- i. designare, a richiesta, i rappresentanti dell'Ordine negli Enti e nelle Commissioni a livello regionale o provinciale;
- j. vigilare per la tutela del titolo professionale e svolgere le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;
- k. adottare i provvedimenti disciplinari ai sensi degli artt. 26-27 della Legge, nonché del Regolamento disciplinare approvato dallo stesso Consiglio;
- l. provvedere agli adempimenti per riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette;
- m. promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
- n. promuovere ed esercitare la rappresentanza degli iscritti ai livelli istituzionali;
- o. predisporre il Regolamento interno e le relative eventuali modifiche;
- p. definire ed approvare il Regolamento organico e le Piante organiche del personale del Consiglio;
- q. definire le aree funzionali e le rispettive competenze;
- r. stipulare contratti come indicato dal regolamento contabile;
- s. deliberare in merito alla eventuale resistenza in giudizio e/o in merito ad eventuali iniziative giudiziarie da promuovere a tutela dell'Ordine e/o della categoria professionale;
- t. provvedere agli adempimenti previsti per le elezioni del Consiglio secondo quanto prescritto dalla normativa vigente;
- u. interagire con il Consiglio nazionale attraverso il proprio Presidente.

3. Oltre alle attribuzioni di cui sopra, il Consiglio e/o il Presidente possono istituire Consulte, Gruppi di lavoro e Forum tematici.

3. Il Consiglio determina, inoltre, le indennità di carica e i gettoni di presenza di cui anche al successivo art.15 e svolge ogni altro compito deliberativo ed esecutivo previsto dalla Legge o necessario alla gestione dell'Ordine regionale.

## **PARTE II – CARICHE REGIONALI**

### **Art. 4 – Insediamento del Consiglio neo-eletto ed elezione delle cariche**

1. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine uscente entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai nuovi eletti e li convoca per l'insediamento e per l'elezione delle cariche.

2. Nella riunione, presieduta dal Consigliere più anziano per età, coadiuvato dal Consigliere più giovane come Segretario verbalizzante, si procede all'elezione del Presidente e del Vicepresidente tra i componenti iscritti alla sez. A dell'albo. Il Consiglio elegge, altresì, tra i propri componenti, il Segretario ed il Tesoriere. Di tale elezione si dà comunicazione al Consiglio nazionale dell'Ordine ed al Ministro della Giustizia ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 25 della Legge.

3. Per l'elezione delle cariche si procede a scrutinio segreto, per votazioni separate. La prima elezione è quella del Presidente e successivamente, nell'ordine, si svolgono quella del Vicepresidente, quella del Segretario e quella del Tesoriere. Per procedere alla votazione successiva è necessaria la proclamazione dell'eletto di quella precedente.

4. Il Segretario provvede a predisporre e consegnare, unitamente ad una penna di identico colore, le schede di voto con i nominativi dei Consiglieri. Sul frontespizio della scheda, che reca il timbro dell'Ordine con la sigla del Presidente della seduta, sono riportate le seguenti diciture: "Elezione del Presidente", "Elezione del Vicepresidente", "Elezione del Segretario" e "Elezione del Tesoriere".

5. Le operazioni di spoglio sono effettuate dal Presidente e dal Segretario della seduta.

6. Per le elezioni, nelle prime tre votazioni è necessario il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri in carica; per le altre votazioni è richiesta la maggioranza dei voti validi dei Consiglieri in carica. In tali ultime votazioni, ai fini del computo del quorum deliberativo non si calcolano le schede bianche, i voti nulli e le astensioni.

## **Art. 5 – Cariche regionali**

Le cariche istituzionali sono le seguenti:

**a) Presidente:** il Presidente, iscritto alla sez. A dell'albo, ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla Legge, da altre norme e dal Consiglio, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

E' componente di diritto del Consiglio Nazionale, rilascia i certificati e le attestazioni relativi agli iscritti; convoca e presiede il Consiglio attenendosi alle norme del Regolamento; con l'ausilio del Segretario, cura la predisposizione degli atti necessari per l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno; dirige e modera le discussioni all'interno del Consiglio; provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio; dirige l'attività degli uffici, coadiuvato dal Segretario, anche avvalendosi dei Consiglieri.

Il Presidente può, in caso di necessità ed urgenza, anche in assenza del Tesoriere, adottare gli atti di spesa, nel rispetto di quanto previsto dal vigente "Regolamento per l'amministrazione e la contabilità".

Stipula i contratti per conto dell'Ordine; firma i verbali delle sedute consiliari e gli altri documenti del Consiglio.

E' responsabile della comunicazione esterna dell'Ordine.

Provvede, nel rispetto dell'art. 20 della Legge, a fissare la data delle elezioni;

Convoca, ogni volta che lo ritenga necessario, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere e i coordinatori di commissioni e gruppi di lavoro al fine di gestire l'attività amministrativa, di promuovere la migliore funzionalità degli uffici e di predisporre la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno.

**b) Vicepresidente:** il Vicepresidente, iscritto alla sezione A dell'albo, svolge funzioni vicarie del Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal Presidente stesso.

In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente nelle riunioni di Consiglio, la presidenza è temporaneamente assunta dal Consigliere più anziano per età, iscritto alla sezione A, che non ricopra la carica di Segretario o Tesoriere.

**c) Segretario:** il Segretario coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni. In particolare, redige e firma i verbali delle riunioni del Consiglio, assicura la regolare tenuta dei registri delle deliberazioni nonché dell'archivio.

Autentica le copie delle deliberazioni e degli altri atti che vengono rilasciati a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati.

Nelle elezioni del Consiglio, funge da Segretario del Seggio, eccetto il caso in cui sia candidato alle medesime elezioni.

E' responsabile del Trattamento dei dati personali relativamente alla documentazione custodita negli uffici di segreteria del Consiglio.

**d) Tesoriere:** il Tesoriere vigila insieme al responsabile dei servizi di segreteria, nei limiti ciascuno delle proprie attribuzioni, sulla gestione delle entrate e uscite dell'Ordine.

Spetta al Tesoriere l'esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione e la contabilità, delle deliberazioni del Consiglio in materia di spese ed entrate, la tenuta delle scritture contabili nonché la predisposizione dei bilanci e delle relative relazioni, con il supporto tecnico del responsabile dei servizi di segreteria

Le competenze del tesoriere sono inoltre integrate da quanto previsto dal "Regolamento per l'amministrazione e la contabilità".

### **PARTE III – Funzionamento del Consiglio**

#### **Art. 7 – Riunioni del Consiglio dell'Ordine**

1. Il Consiglio dell'Ordine è convocato dal Presidente almeno una volta ogni sei mesi o quando se ne presenti la necessità, le sue adunanze non sono pubbliche; su disposizione del Presidente può essere consentita la partecipazione di soggetti esterni con funzioni consulenziali e/o esplicative.

2. È ammessa la convocazione su richiesta ufficiale e motivata proveniente da almeno 4 consiglieri per non più di due volte nell'arco della consiliatura salvo che per motivi di urgenza inderogabile; in tale ultimo caso il Presidente ne valuterà l'opportunità.

3. È altresì ammessa la convocazione quando ne facciano richiesta almeno un terzo degli iscritti all'albo secondo le medesime modalità.

4. Nel caso di richiesta di convocazione avanzata dai Consiglieri o da almeno un terzo degli iscritti all'Albo, la stessa deve indicare gli argomenti da porre all'Ordine del giorno, ed il Presidente, valutata la validità dei motivi o la loro urgenza, fissa la seduta non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, salvo che in tale periodo non è stata già posta in calendario seduta consiliare; in tale ultimo caso se ne sussistono le ragioni di necessità gli o.d.g. richiesti verranno discussi nella prima seduta utile prevista.

## **Art. 8 – Convocazione e ordine del giorno**

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso trasmesso al domicilio dei Consiglieri almeno 4 giorni prima di quello fissato per la seduta, di norma mediante e-mail, ovvero altro mezzo documentabile. L'avviso contiene l'indicazione del giorno e dell'orario della seduta, del luogo della riunione, di norma coincidente con la sede del Consiglio, nonché l'ordine del giorno.
2. Il fascicolo, con quanto di utilità ai fini della discussione dell'Od.g., è trasmesso ai Consiglieri unitamente alla convocazione. Tutta la documentazione inviata è coperta dal segreto, e, come tale, è destinata ai soli consiglieri; ne è dunque vietata la trasmissione a soggetti terzi non legittimati dal Direttivo, pena l'applicazione di tutte le disposizioni vigenti in materia.
3. In caso di urgenza e o necessità/opportunità, il Consiglio può essere convocato con un preavviso minimo di quarantotto ore.
5. Su proposta del Presidente o della metà dei Consiglieri presenti, il Consiglio può all'unanimità modificare la successione degli argomenti in discussione all'o.d.g.

## **Art. 9 – Validità delle sedute**

1. Per la validità delle adunanze del Consiglio dell'Ordine occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
2. Il quorum deve essere raggiunto entro sessanta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione. In caso contrario, la riunione non può aver luogo.
3. Il quorum deve essere mantenuto nel corso della seduta. La verifica del numero legale può essere richiesta da almeno due Consiglieri. Il Presidente, ove constatata la carenza del numero legale, può sospendere la seduta per non più di trenta minuti. Ove il quorum non venga raggiunto, la seduta è sciolta.

## **Art 10 – Delle sedute del Consiglio regionale, delle commissioni e dei gruppi di lavoro**

1. Le sedute sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente ovvero dal Consigliere più anziano per età.
2. Il Presidente o suo delegato, di norma coincidente con il consigliere segretario, concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne comunica il risultato, nonché stabilisce i tempi consentiti alla discussione.
3. Ciascun relatore o consigliere ammesso a parlare ha diritto di non essere interrotto, salvo che dal Presidente per richiamo al regolamento.
4. Ciascun consigliere ha facoltà di esprimere in maniera sintetica e concisa le proprie dichiarazioni di voto; quest'ultime possono essere trasmesse anche tramite note scritte sintetiche, di estensione non superiore a 5 righe, da inserire a verbale e corrispondenti a quanto esposto oralmente nel corso della seduta. Si precisa che le integrazioni ammesse al verbale devono riguardare solo ed esclusivamente le dichiarazioni di voto espresse in sede di consiglio, altri tipi di comunicazioni non saranno ritenute accoglibili.

5. Il Presidente, o un suo delegato, introduce la discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno. Sull'argomento stesso possono relazionare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e/o i singoli Consiglieri incaricati.
6. Il Consigliere che intende parlare ne fa richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega, prenotando perciò il proprio intervento.
7. Al termine della relazione, il Consigliere prenotato prende la parola per non più di 5 minuti salvo che, per l'importanza dell'argomento trattato, il Presidente stabilisca diversamente. I tempi di parola saranno conteggiati dal Consigliere segretario tramite l'utilizzo di supporti tecnologici.
8. L'eventuale comportamento del singolo Consigliere che possa turbare il regolare svolgimento dell'adunanza contravvenendo alle norme del presente regolamento o del corretto agire, ad esempio interrompendo i relatori o frapponendo ostacoli di varia natura al proseguimento della seduta, può essere motivo di allontanamento da parte del Presidente, il quale può disporre della relativa misura allorquando il Consigliere persista nei suoi comportamenti nonostante sia stato invitato più volte, almeno tre, a farli cessare; il Presidente, inoltre, può sottoporre al Consiglio dell'Ordine l'avvio del procedimento disciplinare qualora la condotta del Consigliere integri illecito deontologico.
9. I poteri riconosciuti al Presidente nel presente articolo sono estesi ai Coordinatori di ciascuna commissione o gruppo di lavoro nel corso delle loro sedute

#### **Art. 11 – Votazioni**

1. Il Presidente pone in votazione l'ordine del giorno e le eventuali proposte deliberative sottoposte all'attenzione del Consiglio.
2. Prima della votazione il Tesoriere può esprimersi sulla copertura e conformità al bilancio delle proposte di deliberazione.
3. Le votazioni hanno luogo con voto palese per alzata di mano o appello nominale, eccetto che la metà dei Consiglieri richieda la votazione a scrutinio segreto.
4. Il Consigliere che ha, per sé o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello del Consiglio deve dichiararlo e conseguentemente astenersi dalla discussione e dal voto.
5. Le deliberazioni sono approvate con la maggioranza dei voti validi espressi dai Consiglieri presenti. La maggioranza è calcolata sulla base del rapporto tra i voti favorevoli e i voti contrari, senza tenere conto delle schede bianche e dei voti nulli.
6. Il Presidente vota per ultimo e in caso di parità prevale il suo voto.

#### **Art. 12 – Verbale delle sedute**

1. Il verbale della seduta del Consiglio è redatto dal Segretario o da altro soggetto da questi delegato alle attività di verbalizzazione, sotto la direzione del Presidente.
2. Il verbale è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente o da chi ha, in sua vece, presieduto la seduta ed è trasmesso in copia ai Consiglieri, unitamente all'avviso di convocazione della seduta immediatamente successiva.
3. L'approvazione del verbale, non più modificabile, è posta al primo punto dell'o.d.g. della seduta successiva.

5. I verbali del Consiglio sono redatti in forma sintetica e devono indicare il nominativo dei presenti e degli assenti; luogo, data e ora di inizio della seduta, il nominativo di chi ha presieduto l'adunanza; i punti principali degli argomenti posti all'o.d.g., una breve sintesi della discussione svolta tra i Consiglieri presenti e le proposte avanzate e le delibere adottate, l'esito della votazione in ordine alle deliberazioni.

#### **Art. 13 – Deliberazioni**

Le deliberazioni del Consiglio, con la firma del Presidente e del Segretario, sono immediatamente esecutive. Esse sono numerate progressivamente per ogni anno e conservate a cura della segreteria in apposito archivio.

#### **Art. 14 - Delle pubblicità del Consiglio**

1. Costituiscono spazio predisposto alla pubblicità delle comunicazioni formali del Consiglio Regionale dell'Ordine i locali della segreteria o il sito Web dell'Ordine.

2. La pubblicità degli atti viene esercitata nel rispetto delle norme poste alla salvaguardia della riservatezza dei terzi ai sensi del D.Lgs. 196/03.

3. Gli atti e i provvedimenti che devono essere comunicati all'interessato vengono notificati avvalendosi dei sistemi che sono per legge riconosciuti ai fini della certezza della spedizione e del ricevimento ivi compresa la spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo PEC. In caso di irreperibilità, si provvede mediante affissione degli atti e dei provvedimenti per dieci giorni nella sede del Consiglio dell'Ordine ed all'albo del Comune di ultima residenza dell'iscritto.

4. Per tutti gli atti amministrativi per i quali non sia espressamente prevista la pubblicità, valgono le norme di cui alla L. 241/90 ed al relativo Regolamento in materia di esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi del Consiglio Regionale dell'ordine degli Psicologi dell'Basilicata.

### **PARTE IV - Emolumenti**

#### **ART. 15 – Indennità di carica e gettoni di presenza**

Il Consiglio, nel rispetto dei limiti previsti dal Consiglio Nazionale, determina le indennità di carica per le cariche regionali di cui all'art. 5 del presente Regolamento, nonché dei coordinatori di commissioni e gruppi di lavoro ed i gettoni di presenza per la partecipazione dei Consiglieri alle riunioni istituzionali.

### **PARTE V – Comunicazioni e ricorsi**

#### **Art. 16 – Comunicazioni delle decisioni**

1. Le decisioni del Consiglio dell'Ordine sulle domande di iscrizione o in materia di cancellazione, nonché quelle in materia disciplinare, sono comunicate entro trenta giorni all'interessato e al Procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. In caso di irreperibilità, la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede dell'Ordine ed all'Albo del Comune di ultima residenza dell'interessato

### **Art. 17 – Ricorsi**

1. Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine nonché i risultati elettorali possono essere impugnati con ricorso al Tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale stesso.
2. Il ricorso deve essere proposto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.
3. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.
4. Contro la sentenza del Tribunale, è dato ricorso alla Corte di Appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al Tribunale.

### **Art. 18 – Approvazione e modifiche del Regolamento**

Il Regolamento è approvato e/o modificato con la maggioranza assoluta dei Consiglieri.

### **Art. 19 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore a far data dal giorno della sua approvazione.

### **Art. 20 – Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla Legge n. 56/1989 e al DPR n. 221/2005 e s.m.i.
2. In materia di procedimenti disciplinari, si applica il Regolamento disciplinare deliberato dal Consiglio Nazionale e proposto agli Ordini Territoriali nella seduta del 20 giugno 2008, regolamento ratificato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine degli Psicologi della Basilicata nella seduta del 18 febbraio 2013.